

Protocollo n. \_\_\_\_\_ 84554/TA1/SA/PC

Tit. 10 Cl. 5

Posizione n. 021330

*Il n. di protocollo e il n. di posizione  
devono essere citati nella risposta*

Torino, \_\_\_17/11/2020\_\_\_\_\_

Spett.le

**INTERNATIONAL METAL ALLOY Srl**  
[imametal@documentipec.com](mailto:imametal@documentipec.com)

e p.c. Egregio Signor Sindaco del  
Comune di **SETTIMO TORINESE (TO)**  
[settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it](mailto:settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it)

Spett.le ARPA

Dipartimento Provinciale di **TORINO**  
[dip.torino@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.torino@pec.arpa.piemonte.it)

SUAP Unione dei Comuni Nord Est Torino  
[unionenet@pcert.it](mailto:unionenet@pcert.it)

**OGGETTO:** Operazioni di recupero di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.  
*Comunicazione di modifica sostanziale attività*  
*Rif. Pratica SUAP 10522800019-29102020-1936 SUAP 6440 –*  
*prot. 0052780 del 30/10/2020*  
Sede operativa: **Via Cascina Borniola 11/C - SETTIMO TORINESE**

In riferimento alla comunicazione di cui all'oggetto, trasmessa dal SUAP in indirizzo in data 02/11/2018 prot. CMTTo n. 78182/SA, in merito all'attività di **messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi**, visto

- la richiesta di attivazione di procedura d'urgenza;
- valutata positivamente la possibilità di derogare dalle tempistiche di legge;
- l'esito positivo dell'istruttoria svolta e la regolarità dei versamenti del diritto di iscrizione al Registro,

si comunica che si è proceduto ad integrare l'attività di recupero rifiuti per cui è già stata effettuata l'iscrizione al Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti di cui al D.M. 5/2/98 e s.m.i., con l'attribuzione del numero **30/2017**, **che dovrà essere rinnovata entro il 12/04/2022**, oppure in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

La presente integrazione sarà **efficace dal ricevimento della presente.**

Si invia, in allegato, l'elenco relativo alla tipologia individuata nel D.M. 5/2/98 e s.m.i. per cui la società risulta regolarmente iscritta in classe 5<sup>^</sup>, che annulla e sostituisce quello precedentemente inviato.

Si rammenta infine che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2 del D.M.A. 350/98, il versamento del diritto di iscrizione è dovuto su base annuale dal 1° gennaio 1998 e deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno;
- l'iscrizione al Registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. può essere sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti;
- la comunicazione per il rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza. Il rinnovo presentato fuori termine verrà considerato quale inizio attività;
- ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. l'effettuazione delle operazioni di recupero "R13 - messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
- le operazioni di messa in riserva e/o recupero saranno svolte **esclusivamente al coperto**;
- l'esercizio dell'attività di recupero R4 per i rottami di ferro, acciaio e alluminio è ammissibile solo se in possesso della Certificazione ai sensi del **Regolamento UE n. 333/2011 in corso di validità**;
- per i rottami di ferro, acciaio, alluminio soddisfatte tutte le condizioni fissate dal citato Regolamento, la *cessazione dalla qualifica di rifiuto* si considera all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore;
- limitatamente ai rottami non ferrosi, esclusi quelli di rame ed alluminio, per l'esercizio delle suddette operazioni di recupero il riferimento è ancora il D.M. 5/02/98 e s.m.i.;
- non è ammissibile la produzione di EOW dai rottami di rame in assenza della Certificazione ex Regolamento UE n. 715/2013;
- la responsabilità dei "produttori" è definita all'art. 188 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che dispone il conferimento di rifiuti a soggetti in possesso di titoli legittimi alla gestione;
- stante le motivazioni argomentate nella circolare allegata, già trasmessa agli iscritti al Registro ex art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non possono essere ritirati rifiuti di origine domestica conferiti da soggetti privati;
- qualora questa Amministrazione accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste dalla legge disporrà, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che codesta impresa non provveda ad adeguare l'esercizio entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione medesima;
- la presente iscrizione fa salve autorizzazioni/nulla osta/permessi da conseguirsi da parte di altri enti.

Distinti saluti.

SA/PC

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE  
(ing. Pier Franco Ariano)  
*documento firmato digitalmente*

**INTERNATIONAL METAL ALLOY Srl**

**Sede Operativa: Via Cascina Borniola 11/C - SETTIMO TORINESE**

**Iscrizione n. 30/2017 - Scadenza: 12/04/2022**


**Classe: 5<sup>^</sup>**

| <b>CER</b>   | <b>TIPOLOGIA DI RIFIUTO</b><br><i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>          | <b>Attività di recupero</b> | <b>Q.tà massima movimentabile</b><br>(t/a) | <b>Q.tà massima stoccabile</b><br>(t) |
|--|--|-----------------------------|--|---------------------------------------|
| 100210 - 120101 -<br>120102 - 150104 -<br>160117 - 170405 -<br>190102 - 190118 -<br>191202 - 200140                                  | 3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa   | R13<br>R4 <sup>(1)</sup>    | 1500                                       | 100                                   |
| 110501 - 110599 -<br>120103 - 120104 -<br>150104 - 170401 -<br>170402 - 170403 -<br>170404 - 170406 -<br>170407 - 191203 -<br>200140 | 3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe                               | R13<br>R4 <sup>(2)</sup>    | 1450                                       | 100                                   |
| 110299 - 120103 -<br>120199  | 3.7: rifiuti di lavorazione, molatura e rottami di metalli duri                | R13                         | 1.000                                      | 100                                   |
| 110299 - 120103 -<br>120104 - 200140   | 3.12: rottami metallici e plastici contenenti metalli preziosi                 | R13                         | 100  | 20                                    |
| 120101 - 120102 -<br>120103 - 120104 -<br>120117 - 120121  | 7.10: sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive | R13                         | 500  | 100                                   |

Tipologia 3.1 - R4 <sup>(1)</sup> produzione di EOW secondo il disposto del Regolamento UE n. 333/2011.

Tipologia 3.2 - R4 <sup>(2)</sup> ad esclusione dei rifiuti di rame, in assenza di certificazione ex regolamento (UE) n. 715/2013/UE della Commissione Europea del 25/06/2013, per i restanti rottami non ferrosi il riferimento è costituito dal D.M. 5/02/98 fatti salvi i rottami di alluminio per cui vige il disposto del Regolamento UE 333/2011.

## LAY-OUT



CIRCOLARE

settembre 2015

*La presente circolare è stata trasmessa a tutti i soggetti iscritti nel Registro ex art. 216 del D.Lvo 152/06 e s.m.i. ovvero in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013 nel mese di settembre 2015 e viene riportata in tutte le lettere di nuova iscrizione o di rinnovo relativa ad aziende autorizzate a gestire tipologie di rifiuti classificate nell'ambito del capitolo CER 20.*

**Oggetto: chiarimenti sulle attività di recupero di rifiuti di origine domestica.**

Con nota prot. n. 970962/LB3/SA del 14 dicembre 2012, si fornivano chiarimenti alle imprese del settore recupero rifiuti, nello specifico cavi, qualora questi fossero conferiti da utenza domestica. In particolare venivano richiamati i criteri per una corretta codifica nonché le autorizzazioni da conseguire per la gestione.

Sulla scorta degli approfondimenti successivamente condotti sull'argomento, anche presso altre Province del territorio, è emersa la necessità di fornire ulteriori precisazioni circa la **gestione dei rifiuti di natura domestica**.

Fatto salvo l'art. 198 del D.Lvo 152/06 e s.m.i. che fissa le competenze comunali in ordine alla gestione dei rifiuti urbani, i privati cittadini possono portare rifiuti ad impianti di recupero, soltanto qualora ricorrano certe condizioni.

Occorre infatti distinguere in modo chiaro tra gli ambiti autorizzativi con cui è condotto l'esercizio.

Infatti, mentre per gli impianti autorizzati ex art 208 del D.Lvo 152/06 (cd procedura ordinaria), il riferimento sono le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo rilasciato, per quanto riguarda invece gli impianti iscritti al Registro provinciale ex art. 216 (cd procedure semplificate), le modalità gestionali sono fissate dai criteri contenuti nel D.M. 5/02/98 e s.m.i.

Nel caso in specie, il decreto, nell'identificare non solo le diverse categorie merceologiche dei rifiuti, ma anche CER e provenienza, non elenca **mai**, quale possibile origine *direttamente da privati*, riportando al più *'da raccolta differenziata, ovvero, selezione da RSU e/o RAU'*.

Per valutare se il *conferimento diretto da privati* possa comunque essere ricompreso nella più generale definizione *raccolta differenziata*, occorre riferirsi al combinato disposto delle lettere o) e p), comma 1, dell'art 183 del D.Lvo 152/06 che definiscono, nello specifico: " o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento; p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.

E' evidente che la lettura combinata porta a definire la raccolta differenziata come la fase ultima del *sistema di raccolta*, prima del prelievo e dell'avvio ad impianto di trattamento, ovvero il conferimento ad un centro di raccolta.

Pertanto tale raccolta va intesa, non come la semplice differenziazione del rifiuto operata nell'ambito delle mura domestiche, bensì come parte del sistema pubblico integrato della gestione dei rifiuti.

Per le ragioni su esposte, ne consegue pertanto che il rifiuto domestico, non può essere conferito ad un impianto che operi il recupero in ambito di procedura semplificata, ex art. 216 del D.Lvo 152/06.

Si precisa, pertanto, che il ritiro di rifiuti da parte di soggetti privati, per quanto riguarda impianti autorizzati in regime di procedura semplificata ex art. 216 del predetto decreto, può integrare l'ipotesi di mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni specifiche di cui all'art. 214, commi 1, 2 e 3, per la quale, salvo costituisca più grave reato, **sono previste le sanzioni di cui all'art. 256 comma 4, ed i provvedimenti amministrativi di cui all'art. 216 comma 4 del decreto stesso**.

Al proposito si ritiene utile rammentare, con riferimento ad una corretta attribuzione del CER, che *ogni rifiuto è classificato secondo tre gruppi di numeri: la prima coppia di cifre, denominata - codice a due cifre o classe-, identifica la fonte che ha generato il rifiuto, ossia il settore produttivo di provenienza del rifiuto; la seconda coppia di cifre del codice, denominata -sottoclasse-, identifica il processo e/ o la lavorazione che ha originato il rifiuto all'interno delle settore produttivo di provenienza; la terza coppia di cifre del codice individua la singola tipologia di rifiuto*.

Caso diverso si propone se l'impianto opera in ambito di procedura ordinaria ex art. 208 del D.Lvo 152/06.

In tale ipotesi, infatti, come già accennato, i criteri a cui attenersi nella gestione dei rifiuti, sono contenuti nell'autorizzazione, rilasciata dall'Amministrazione scrivente, che, nel caso di una richiesta di rifiuti di provenienza domestica, provvederà a fissare criteri quali-quantitativi per garantire l'effettiva provenienza da operazioni di selezione condotte saltuariamente ed in modo estemporaneo, nel proprio domicilio, da privati cittadini.

Si invita pertanto i soggetti in indirizzo, iscritti nel Registro ex art. 216 del D.Lvo 152/06 e s.m.i. ovvero in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013, ad attenersi ai criteri sopra richiamati, onde evitare di incorrere nelle sanzioni di Legge.